



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**Il Direttore Generale dei servizi di Tesoro**

VISTA la legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto), recante “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile”;

VISTO l’articolo 5-*sexies* della suddetta norma, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del 31 dicembre 2021 (prot. 97102) adottato in attuazione del comma 3 *bis* dell’art. 5 - *sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89 con il quale sono state definite le modalità di presentazione telematica della dichiarazione e sono stati approvati i relativi modelli telematici “Mod. telematico Pinto - persona fisica”, “Mod. telematico Pinto - persona giuridica”, “Mod. telematico Pinto - antistatario”, “Mod. telematico Pinto - DSAN eredi”;

VISTI, inoltre, i commi 9 e 10 dell’art. 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89 che indicano le modalità di pagamento delle somme dovute ai sensi della predetta legge;

CONSIDERATO che i modelli telematici approvati con il citato decreto del Capo Dipartimento prevedono, nell’ambito delle modalità di pagamento, la facoltà del creditore di chiedere l’accredito in conto corrente bancario/postale, intestato al delegato alla riscossione, limitatamente ai casi in cui in cui l’importo da corrispondere non sia superiore ad euro 1.000,00;

TENUTO CONTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 3403 del 3 aprile 2023, la quale ha stabilito che la disposizione dell’art. 5-*sexies*, comma 9, della legge 24 marzo 2001, n. 89 “*non contiene alcuna disciplina speciale rispetto a quella generale desumibile dalle norme dell’ordinamento: in particolare, nel caso del pagamento mediante accredito su conto corrente, si limita a far riferimento ai "creditori" come destinatari dell’erogazione. Poiché la suddetta disposizione non reca alcuna espressa preclusione per i creditori circa la possibilità di delegare un terzo all’incasso, si applica la disciplina generale di cui all’art. 1188 c.c. che consente al creditore di indicare un soggetto diverso quale materiale percettore del pagamento*”.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare i predetti modelli telematici al fine di consentire al beneficiario delle somme liquidate di indicare, quale modalità di pagamento, l’accredito sul conto corrente bancario/postale di un delegato all’incasso - previa delega alla riscossione autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - nei casi in cui l’importo da corrispondere sia superiore ad euro 1.000,00;

VISTO l’art. 2 del suddetto decreto, il quale stabilisce che “*Eventuali modifiche ai Modelli di cui all’art. 1, comma 3, che si rendano necessarie anche a seguito di norme sopravvenute, sono adottate con provvedimento del Direttore generale della Direzione dei servizi del tesoro*”;

## DETERMINA

I Modelli Telematici Pinto approvati con decreto del Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del 31 dicembre 2021, sono modificati come segue:

1. Mod. Telematico Pinto – persona fisica:
  - alla Sezione J2) sono eliminate le parole “*trattandosi di importo non superiore ad €1.000*”, e “(L. 89/2001- art. 5-sexies co. 10)” e aggiunte le seguenti: “*in favore del quale sia stata rilasciata una delega all’incasso autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000*;
  - alla sezione J4) sono eliminate le parole “*trattandosi di importo non superiore ad €1.000*” e “(L. 89/2001- art. 5-sexies co. 10)” e aggiunte le seguenti “*in favore del quale sia stata rilasciata una delega all’incasso autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000*”;
2. Mod. Telematico Pinto persona giuridica:
  - alla sezione K2) sono eliminate le parole: “*trattandosi di importo non superiore ad €1.000*” e “(L. 89/2001- art. 5-sexies co. 10)” e sono aggiunte le seguenti: “*in favore del quale sia stata rilasciata una delega all’incasso autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000*;
  - alla sezione K4) sono eliminate le seguenti parole: “*trattandosi di importo non superiore ad €1.000*” e “(L. 89/2001- art. 5-sexies co. 10)” e aggiunte le seguenti: “*in favore del quale sia stata rilasciata una delega all’incasso autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000*”.
3. Mod. telematico Pinto – antistatario:
  - alla sezione K2) sono eliminate le parole: “*trattandosi di importo non superiore ad €1.000*” e “(L. 89/2001- art. 5-sexies co. 10)”, “*ovvero intestato allo Studio*” e sono aggiunte le seguenti: “*in favore del quale sia stata rilasciata una delega all’incasso autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000*”.
  - alla sezione K4) sono eliminate le parole: “*trattandosi di importo non superiore ad €1.000*”, “(L. 89/2001- art. 5-sexies co. 10)”, “*ovvero intestato allo Studio*” e aggiunte le seguenti: “*in favore del quale sia stata rilasciata una delega all’incasso autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000*”.

I “Mod. Telematico Pinto – persona fisica”, Mod. Telematico Pinto – persona giuridica” e Mod. Telematico Pinto – antistatario”, come modificati, sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

Roma, \_\_\_\_\_

Firmatario1